

TURISMO RURALE

L.R. n. 28 del 10/8/2012

e

Dgr. 883 del 13/7/2015

DEFINIZIONI

Per turismo rurale si intende l'insieme delle attività e iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative, di valorizzazione del patrimonio ambientale, nonché ogni altra attività di utilizzazione dello spazio e dell'ambiente rurale, svolta da imprenditori agricoli, ittici o da imprese turistiche (art. 2, comma 2, L.R. 28/2012)

TIPOLOGIE – art. 12 bis

Sono considerate **attività di turismo rurale** le seguenti tipologie:

attività culturali, ricreative, pratica sportiva, escursionismo, ippoturismo e avioturismo, riferite all'ambiente rurale, svolte anche all'esterno del fondo dell'impresa

allevamento di specie animali e coltivazione di specie vegetali a fini amatoriali e di sviluppo del turismo naturalistico e rurale

iniziative di supporto a cicloturismo e ippoturismo anche in connessione a percorsi ed itinerari turistici

mescita vino, olio o birra a fini promozione/vendita del prodotto aziendale, con la somministrazione, **senza corrispettivo**, di prodotti di gastronomia fredda locale, fatto salvo **l'obbligo di notifica** all'autorità competente materia igienico sanitaria

REQUISITI GENERALI

Essere imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., con sede nel territorio regionale

Attività finalizzate alla valorizzazione ambiente rurale

L'attività **non** deve essere **prevalente** in termine di tempo lavoro rispetto a quella agricola (sommata ad eventuali altre attività)

La gestione deve essere fatta dall'imprenditore che può avvalersi di altri soggetti aziendali. Per altre prestazioni **possono essere utilizzati soggetti esterni** (es. guide, istruttori, ecc.)

MODALITA' DI SVOLGIMENTO 1

- Le attività devono essere svolte in **osservanza** delle **normative** afferenti ai **singoli settori** (titoli abilitanti per guida, animatore, istruttore, acquisizione aut. allevamento fauna selvatica, ecc)
- Il **riconoscimento** provinciale **non sostituisce i titoli** che devono essere acquisiti prima dell'inizio delle corrispondenti attività

MODALITA' DI SVOLGIMENTO 2

- Attività lettera a), art. 12, L.R. 28/2012 (culturali, ricreative, escursionismo, ecc):

possono essere svolte **anche** al di **fuori del fondo**

- Attività lettere b), c), d) (allevamento animali, iniziative supporto cicloturismo, mescita vino, ecc):

effettuate **esclusivamente nel fondo** in quanto connesse e funzionali alle strutture dell'azienda

SPUNTINO

E' ammessa la preparazione di spuntini per la consumazione al di fuori del fondo da parte dei fruitori dei servizi di turismo rurale, **purchè autorizzata come agrituristica o nell'ambito della fattoria didattica** e nel rispetto delle norme igienico sanitarie

MODALITA' RICHIESTA RICONOSCIMENTO 1

L'imprenditore agricolo deve comunicare la richiesta di riconoscimento alla Provincia competente per territorio, con la seguente distinzione:

a) **Imprese agrituristiche:**

- già riconosciute che vogliono inserire le attività turistiche: presentare la "relazione tecnica" (allegato C);

inserire
alla
- già riconosciute e che vogliono **variare** le attività **ed** anche il **turismo rurale**: presentare nuovo piano oltre "relazione tecnica" (allegato C)

MODALITA' RICHIESTA RICONOSCIMENTO 2

b) Fattorie didattiche:

- già **riconosciute** e che **inseriscono il turismo rurale**: integrare con la "relazione tecnica" (allegato C);

- aziende **non iscritte** e che vogliono svolgere **attività di fattoria didattica e turismo rurale**: comunicazione secondo Dgr 591/2015 e "relazione tecnica" (allegato C)

c) Imprese agricole:

- che intendono svolgere **solo attività di turismo rurale**: comunicazione alla Provincia e "relazione tecnica" (allegati B e C);

PROCEDURE AVVIO ATTIVITA'

Il riconoscimento dei requisiti per l'esercizio dell'attività di turismo rurale avviene mediante comunicazione **alla Provincia**, utilizzando l'apposita modulistica di cui agli allegati B) e/o C), accompagnata da copia documento identità

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente via PEC

La Provincia dà immediata informativa di avvio del procedimento all'interessato e al Comune. Decorsi 60 gg. senza intervento Provincia effetto silenzio-assenso, oppure regolarizzare entro 30 gg.

L'attività deve essere attivata **entro due anni** dal riconoscimento

L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione al Comune della SCIA, il quale ne trasmette copia alla Provincia

La SCIA può essere unica qualora si intendano avviare più attività turistiche connesse al settore primario

OBBLIGHI OPERATORI

esporre al pubblico la **segnalazione certificata di inizio attività** e il **simbolo regionale** identificativo del turismo veneto

comunicare l'eventuale sospensione temporanea dell'attività, precisando i motivi e la durata ed, entro trenta giorni, la cessazione dell'attività

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1) esercizio attività turistiche connesse al settore primario in assenza di riconoscimento provinciale e della presentazione della SCIA (euro settemila e chiusura attività)
- 2) esercizio svolto in difformità dai requisiti e modalità definiti dalla Giunta regionale (art. 28, comma 7) (da 150 a 1.500 euro)

FUNZIONE DEI COMUNI

- ricezione della segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio delle attività connesse al settore primario, fatta eccezione per l'attività di pescaturismo (art. 15, comma 1, L.R. 28/2012)